



N. 43 del 28 APRILE 2023

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E DIFFERIMENTO SCADENZA DI PAGAMENTO ANNO 2023**

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile**, convocata per le ore **13:20**, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **LUCA BENESPERI**

Sono presenti i signori Assessori:

|                     |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| LUCA BENESPERI      | SINDACO      | Presente |
| FABRIZIO BARONCELLI | VICE-SINDACO | Presente |
| KATIA GHERARDI      | ASSESSORE    | Presente |
| MAURIZIO CIOTTOLI   | ASSESSORE    | Presente |
| GRETA AVVANZO       | ASSESSORE    | Presente |
| GIULIA FONDI        | ASSESSORE    | Presente |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **PREMESSO che:**

- l'articolo 52 del d. lgs. 446/1997, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi locali ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale (C.U.P.) prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

**CONSIDERATO** che in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01 Marzo 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) ed approvato il relativo Regolamento;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, in sede di prima applicazione, dispone; *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

**CONSIDERATO** che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 08 Marzo 2021 le tariffe applicabili dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del

gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe dei prelievi precedenti;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14 aprile 2022 con la quale:

- è stata rimodulata la percentuale di riduzione della seconda e della terza categoria tariffaria, in riferimento alla componente di occupazione del suolo pubblico, in virtù dell'importanza delle aree e delle vie e del valore economico delle stesse, rapportato al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico,
- è stato modificato l'allegato B) della deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2021, inserendo, per la componente dell'occupazione di suolo pubblico l'elenco dettagliato delle strade e delle aree pubbliche ricadenti nelle categorie viarie, al fine di facilitare agli utenti l'individuazione della categoria di appartenenza;
- sono state differenziate le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni fieristiche;

**DATO ATTO** che, su indicazione del servizio comunale che si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, comprese quelle che hanno un particolare valore ed interesse per la collettività aglianese, al fine di incentivarne la partecipazione, si rende necessario l'adeguamento dei coefficienti di riduzione o maggiorazione nel caso siano previste, nell'ambito delle stesse, attività di somministrazione, vendita e promozione di prodotti commerciali:

|                                                                                                                                                          |                                                                 | Categorie                                                                                       |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                 | 1-100%                                                                                          | 2-85%                              | 3-70%                              |
|                                                                                                                                                          | Coeff. Da applicare alla tariffa standard giornaliera di € 0,70 | Tariffa espressa al giorno in €/mq                                                              | Tariffa espressa al giorno in €/mq | Tariffa espressa al giorno in €/mq |
| Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | Da 3,00 a <b>1,50</b>                                           | <b>€ 1,05</b> (riduzione del 50% rispetto alla tariffa per le occupazioni temporanee ordinarie) | <b>0,89</b>                        | <b>0,74</b>                        |
| Fiera Giugno Aglianese – tariffa calcolata al metro quadrato                                                                                             | 0,72*                                                           | <b>€ 0,50</b> (riduzione del 76% rispetto alla tariffa per le occupazioni temporanee ordinarie) |                                    |                                    |
| Fiera Parco Carabattole – tariffa calcolata al metro quadrato                                                                                            | DA 1,50 a <b>0,72</b>                                           | <b>€ 0,50</b> (riduzione del 76% rispetto alla tariffa per le occupazioni temporanee ordinarie) |                                    |                                    |

\* per un refuso era stato indicato il coefficiente pari ad 1,50 mentre la tariffa di € 0,50 è determinata dal coefficiente pari a 0,72

**DATO ATTO**, inoltre:

- che le tariffe della componente di occupazione del suolo pubblico devono essere determinate anche sulla base del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico nonché dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
- che ai sensi dell'art. 34 del vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale unico, è prevista una riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni;

**RILEVATO** che occorre cassare la categoria denominata "Altre fiere minori" poiché compresa in "Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante";

**RICHIAMATA** la determinazione nr. 627 del 02/11/2021, con la quale, ai fini di una corretta gestione del canone unico patrimoniale, veniva affidato alla società BBG Riscossioni Spa di Castel di Casio (BO), la bonifica e l'aggiornamento delle banche dati esistenti, attraverso il censimento delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico sull'intero territorio comunale;  
**CONSIDERATO** che il censimento è ormai completato e bonificato nei dati;

**RICHIAMATO** l'art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione CC nr. 48 del 03 agosto 2020, in particolare l'art. 14, rubricato "Differimento del termine di versamento" che stabilisce la possibilità di sospendere o differire per non più di 12 mesi i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali comunali non solo nel caso di gravi calamità naturali o gravi emergenze sanitarie, ma anche al verificarsi di circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;

**RAVVISATA** la necessità di posticipare la scadenza del pagamento del Canone Unico Patrimoniale fissandola per il corrente anno al 31 Luglio 2023, sia relativamente alla componente esposizione pubblicitaria (ex ICP) che alla componente occupazione suolo pubblico (ex COSAP), per consentire la completa acquisizione dei dati del censimento e l'invio delle bollette ai contribuenti con congruo anticipo rispetto alla scadenza;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8, della legge 28/12/2002, n. 448, il quale prevede che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

**RICORDATO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 30 maggio 2023, con decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 48;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti favorevoli

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
di approvare i coefficienti moltiplicatori e le tariffe per l'anno 2023 del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, come risultanti nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare la classificazione delle strade e degli spazi pubblicitari, basata sulle 3 categorie tariffarie per quanto concerne il canone per l'occupazione di suolo pubblico e una sola categoria per il canone di esposizione pubblicitaria, come indicato nell'allegato B) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14 aprile 2022;
3. di differire il pagamento di cui all'art. 41, comma 2 del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dal 30 aprile 2023 al 31 luglio 2023 ed i pagamenti delle 4 rate, aventi scadenza il 30 aprile 2023, il 31 luglio 2023, 30 settembre 2023 e 30 novembre 2023 al 31 luglio 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023 e 31 dicembre 2023;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

**DELIBERA altresì**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Quindi, con distinta votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**SINDACO  
LUCA BENESPERI**

**SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLA AVETA**